

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

Con la presente

TRA

- **Dipartimento di Ingegneria dell' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA**, con sede in Perugia, Via G. Duranti 67, (C.F. e P. IVA n. 00448820548), nella persona del Direttore *pro-tempore* Prof. Giuseppe Saccomandi, (di seguito anche "DIP-UNIPG")

E

- **Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, con sede in Messina, Via Ferdinando Stagno d'Alcontres n. 31 (Cod. Fiscale 80004070837 e P.IVA 00724160833), nella persona del Direttore *pro-tempore* Prof. Fortunato Neri, (di seguito anche "UNIME-MIFT")

### **PREMESSO**

- che l'Università degli Studi di Perugia è un'istituzione pubblica di alta cultura, i cui fini primari sono la ricerca scientifica, il trasferimento dei suoi risultati e la formazione superiore, e che per il perseguimento dei suoi fini istituzionali l'Ateneo considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università, con cui può instaurare forme di collaborazione;

- che l'Università degli Studi di Messina, quale Centro primario della ricerca garantisce il libero esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica e promuove il diritto allo studio. Per l'ottimale esercizio dei propri compiti istituzionali, l'Università favorisce la cooperazione con altri Atenei, italiani e stranieri; promuove ed incrementa la circolazione e gli scambi dei docenti e degli studenti; predispone e realizza programmi integrati di studio ed ogni altra iniziativa idonea alla valorizzazione delle attività didattiche e di ricerca, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

-che è comune interesse delle parti incrementare ed approfondire le relazioni e stabilire strumenti organizzativi volti a realizzare una reciproca collaborazione nella sviluppo della ricerca scientifica e della didattica;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1:**

Il presente Accordo è volto alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e didattica nonché di attività di scambio di personale docente e ricercatore e/o studenti. Tale collaborazione potrà concretizzarsi in tutti i campi e le discipline di comune interesse.

#### **Articolo 2:**

Le Parti contraenti favoriranno il reciproco scambio di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione.

In particolare la collaborazione potrà attuarsi nelle seguenti modalità:

- a) Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell'attività di ricerca;
- b) Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per attività scientifiche integrate;
- c) Scambio di studenti;
- d) Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche;
- e) Organizzazione congiunta di incontri e seminari;
- f) Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici innovativi, sostegno all'avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed anche degli studenti.

### ***Articolo 3:***

Ai fini della collaborazione, oggetto del presente Accordo, le Parti contraenti metteranno reciprocamente a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze, i propri mezzi di studio. Ciascuna parte potrà autorizzare il proprio personale a recarsi presso la sede dell'altra parte e a svolgervi le attività previste dal presente atto, qualora si renda necessario.

Ogni parte contraente s'impegna ad assumersi tutti gli oneri relativi al proprio personale, anche se questo svolge attività presso le sedi dell'altra ai fini della collaborazione oggetto della presente convenzione. Tra detti oneri sono comprese anche le coperture assicurative.

Le Parti provvedono altresì alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad uniformarsi ai regolamenti vigenti, in materia, nelle rispettive sedi.

In caso di presentazione dei risultati comuni conseguiti presso altre sedi, per congressi, workshops, ecc. le spese di missione potranno essere a carico di una qualsiasi delle parti, a seguito di preventivo accordo.

### ***Articolo 4:***

Le parti contraenti sono tenute ad emanare per i propri dipendenti e collaboratori le disposizioni intese alla salvaguardia del segreto su fatti, informazioni, cognizioni, documenti e oggetti di cui fossero venuti a conoscenza nell'ambito della collaborazione in questione.

### ***Articolo 5:***

Qualsiasi comunicazione, pubblica o privata, di dati concernenti l'attività oggetto della collaborazione, dovrà essere preventivamente concordata fra le parti. Ciascuna parte contraente avrà il diritto all'uso non oneroso dei risultati ottenuti e delle metodologie di prova, sperimentali e numeriche, sviluppate.

### ***Articolo 6:***

Il presente Accordo avrà la durata di 3 (tre) anni dalla data di stipula. Eventuali rinnovi potranno essere concordati tra le parti attraverso specifiche ulteriori convenzioni, previa delibera dei rispettivi organi competenti. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Ciascuna Parte è libera di recedere dall'Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte tramite PEC:

- per DIP-UNIPG – [dipartimento.ing@cert.unipg.it](mailto:dipartimento.ing@cert.unipg.it);
- per UNIME-MIFT - [dipartimento.mift@pec.unime.it](mailto:dipartimento.mift@pec.unime.it)

Il recesso avrà effetto trascorsi sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione. In ogni caso le attività in itinere verranno portate a compimento.

### ***Articolo 7:***

In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

### ***Articolo 8:***

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione

del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”). Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’Accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di didattica, di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che s’impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo.

Le Parti sono autorizzate a pubblicare sui rispettivi siti istituzionali notizie non riservate riguardanti il presente Accordo.

#### **Articolo 9:**

Il presente Accordo è regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

L’imposta di bollo dovuta, con oneri a carico di “UNIME-MIFT”, sarà assolta in modo virtuale giusta Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

#### **Articolo 10:**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una definizione amichevole, l’eventuale controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.

*Dipartimento di Ingegneria  
Università degli Studi di Perugia*

*Il Direttore  
Prof. Giuseppe Saccomandi*

*Dipartimento di Scienze Matematiche e  
Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della  
Terra*

*Università degli Studi di Messina  
Il Direttore  
Prof. Fortunato Neri*